



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Dipartimento Pubblica Sicurezza

Servizio Polizia Stradale

Registrato il 01/04/2009

Prot. 300/A/3021/09/116/1/1



151703

**OGGETTO:** Disciplina delle tasse sulle concessioni governative.  
Applicazione delle marche da bollo.

- AI COMPARTIMENTI POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

e, per conoscenza,

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI  
STATO

CESENA

Sono pervenuti quesiti in ordine alla necessità o meno di applicazione della marca da bollo sulle istanze, sugli attestati di abilitazione e del relativo rinnovo per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica nonché di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada.

Occorre premettere che le disposizioni della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 in materia di interventi tributari e benefici fiscali in favore dell'attività sportiva dilettantistica non trovano applicazione al caso di specie. Infatti le citate disposizioni si riferiscono unicamente agli atti, documenti, istanze, contratti, copie, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni rilasciate a favore delle Federazioni sportive e degli enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E  
PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO  
SERVIZIO POLIZIA STRADALE

Atteso quanto sopra si ritiene che, le istanze di rilascio della abilitazioni ai servizi di scorta tecnica e di segnalazione aggiuntiva alle competizioni ciclistiche su strada, nonché alle abilitazioni rilasciate da codesti Uffici e ai relativi rinnovi, non sono esenti dall'applicazione della marca da bollo poiché, le relative istanze sono avanzate dalle persone fisiche che chiedono di essere abilitate.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

Sgalla

Sgalla